Allegato "A" al repertorio n. 1730/1025 ----------
-- **STATUTO DELLA "FONDAZIONE THE PLACE OF WONDERS E.T.S."** --
---------- ***Art. 1 - Costituzione e sede*** ----------
È costituita una Fondazione denominata ----------
--------- "**FONDAZIONE THE PLACE OF WONDERS E.T.S.**", ---------
con sede in Comune di Milano, via Giovanni Boccaccio n. 4. --
La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere disciplinato dal codice civile e dal Codice del Terzo Settore; non ha scopo di lucro, neanche indiretto, non può distribuire utili in alcuna forma e utilizza nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S.". ----------
La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio comunale con deliberazione del consiglio di amministrazione. ----------
- ***Art. 2 - Attività di interesse generale e oggetto sociale*** -
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: ----------
* interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi; ----------
* interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; ----------
* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; ----------
* organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. ----------
La Fondazione si propone in particolare di promuovere attività di sostegno del territorio e delle competenze artigianali e manufatturiere proprie della tradizione italiana, anche in collaborazione con enti pubblici o privati. ----------
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in

rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. ----
La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti. -
La Fondazione potrà comunque compiere tutte le operazioni necessarie al fine di conseguire il proprio oggetto, nonché compiere operazioni finanziarie e mobiliari (con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico), ivi comprese la dazione di garanzie reali o personali e la sottoscrizione di contratti di finanziamento comunque denominati, il tutto in conformità ai (e nei) limiti di legge. ----------
--- ***Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse*** ---
---------- ***all'oggetto sociale*** ----------
Nel rispetto della normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l'altro: ----------
* stipulare ogni atto o contratto necessario o utile in funzione delle finalità di cui al precedente art. 2, compresa l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine e la locazione, l'assunzione in concessione o comodato, l'acquisto a qualsiasi titolo di immobili; --------
* stipulare convenzioni, accordi o concludere iniziative di partenariato, di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati; ----------
* amministrare beni, mobili ed immobili, ovvero possedere diritti sugli stessi; assumere, direttamente o indirettamente, la gestione di strutture assistenziali, compresi centri diurni di assistenza; ----------
* promuovere e/o svolgere attività di raccolta fondi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; --------
* promuovere l'utilizzo del volontariato per lo svolgimento delle proprie attività; ----------
* promuovere ogni attività di sensibilizzazione coerente con le proprie finalità istituzionali; ----------
* svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione; ----------
* svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione; ----
* partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione

potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti. ----------
---------- ***Art. 4 - Vigilanza*** ----------
La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità competenti, ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente in materia. ----------
---------- ***Art. 5 - Patrimonio*** ----------
Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle attività e passività ricomprese nell'art. 2424 c.c. ----------
Il patrimonio è costituito, anche: ----------
- da un capitale iniziale versato dal Fondatore; ----------
- dai conferimenti patrimoniali del Fondatore; ----------
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo; ----------
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore. ----------
Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indicate all'art. 2. ----
Il patrimonio minimo della Fondazione è costituito da una somma liquida e disponibile ovvero da beni diversi dal denaro non inferiore a 30.000 (trentamila) euro. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. ----------
Art. 6 - Risorse economiche e destinazione degli utili, dei
---------- ***fondi, delle riserve e del capitale*** ----------
I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico - finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio. ----
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ----------
È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. ----------
---------- ***Art. 7 -*** **Esercizio finanziario** ----------
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. ----------
Entro il mese di giugno di ciascun anno, il consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio dell'esercizio chiuso, salvo necessità di prorogare detto termine a 180 giorni. ----

Il Bilancio di esercizio è redatto ai sensi di legge ed in particolare dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore. ----------

Art. 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si distinguono tra: ----------
* Fondatore; ----------
* Partecipanti. ----------
La qualifica di Fondatore o di Partecipante, nonché i relativi diritti ed obblighi, non possono essere trasferiti a terzi. ----------

Art. 9 - Fondatore

Solo e unico Fondatore è "Bacamul S.p.A.". ----------
Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione, salva l'estinzione della persona giuridica. ----------

Art. 10 - Partecipanti e procedimento di ammissione

Sono legittimati a presentare la domanda di ammissione, ai sensi del presente articolo, le persone fisiche, le persone giuridiche - pubbliche e private - gli enti e le associazioni operativi nei settori indicati al precedente art. 2 o che, pur non essendo operativi nei settori indicati al precedente art. 2, intendano volontariamente supportare, con un ruolo attivo, le politiche della Fondazione. ----------
La partecipazione alla vita e alle iniziative della Fondazione è volontaria. ----------
Tutti coloro che intendono far parte della Fondazione dovranno presentare una domanda di ammissione contenente le seguenti informazioni: ----------
* per le persone giuridiche: ragione sociale, forma giuridica, statuto e codice fiscale, nome e cognome del rappresentante legale, indicazione di un referente e relativi contatti (telefono, fax, email); ----------
* per le persone fisiche: indicazioni anagrafiche, *curriculum vitae*, recapiti personali; ----------
* sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche: relazione che attesti gli interessi del candidato nei confronti dell'attività della Fondazione. ----------
La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione di conoscenza e accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già assunte dagli organi della Fondazione. ----------
La richiesta di partecipazione da parte dei soggetti interessati non dà diritto alla partecipazione. ----------
Il consiglio di amministrazione, adottando criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, valutati i dati forniti, l'utilità dei conferimenti proposti, le competenze messe a disposizione, l'opportunità dell'ingresso di nuovi soggetti, concordato il contributo per la partecipazione, presenta all'assemblea per la relativa deliberazione di ammissione le proprie valutazioni in merito alla domanda di partecipazione, valutando altresì possibili conflitti

d'interesse, presenti o potenziali. In caso di necessità, il consiglio di amministrazione può altresì invitare il richiedente a fornire ulteriori informazioni e chiarimenti. - In caso di rigetto della richiesta di partecipazione, l'assemblea, entro sessanta giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. ----------
Il numero dei Partecipanti è illimitato. L'elenco dei Partecipanti è tenuto nei libri della Fondazione. ----------
Il consiglio di amministrazione potrà con proprio regolamento disciplinare la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. ----------
------ ***Art. 11 - Esclusione e recesso dei Partecipanti*** ------
Il consiglio di amministrazione, in apposita riunione, potrà deliberare l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: ----------
* inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto, nonché dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali; --------
* comportamenti non conformi con le finalità istituzionali e/o incompatibili con il dovere di collaborazione con gli altri membri ed organi della Fondazione. ----------
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo con semplice delibera di presa d'atto del consiglio di amministrazione al verificarsi dei seguenti casi: ----------
* estinzione dovuta a qualunque causa; ----------
* apertura di procedure di liquidazione o concorsuali, anche stragiudiziali; ----------
* fallimento. ----------
I Partecipanti possono, in qualunque momento, recedere dalla Fondazione, rimanendo fermo l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte. ----------
-------- ***Art. 12 - Organi ed Uffici della Fondazione*** --------
Sono organi della Fondazione: ----------
1) l'assemblea; ----------
2) il consiglio di amministrazione; ----------
3) il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione; ----
4) l'organo di controllo. ----------
---- ***Art. 13 - Composizione dell'assemblea e attribuzioni*** ----
L'assemblea è composta dal Fondatore e dai Partecipanti, se esistenti. L'assemblea decide sulle materie a lei riservate dalla legge, dal presente statuto e su quelle che la maggioranza degli amministratori vorrà sottoporre alla sua approvazione. ----------
In particolare l'assemblea come sua competenza esclusiva: ----
- nomina uno dei componenti del consiglio di amministrazione e l'organo di controllo, nel rispetto di quanto previsto dal

successivo art. 15; ----------
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; ----------
- approva il bilancio di previsione, il bilancio dell'esercizio ed il bilancio sociale, se predisposto; -------
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; ----------
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; ----------
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ----
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione; ----------
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; --
- decide in merito alla domanda di ammissione di Partecipanti. ----------
----- ***Art. 14 - Convocazioni e adunanze dell'assemblea*** -----
L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede della Fondazione o altrove, purché nel territorio del Comune o in territori limitrofi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione. ----------
Gli amministratori debbono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda scritta dal Fondatore; nella domanda devono essere indicati gli oggetti da trattare.
La convocazione dell'assemblea può essere effettuata mediante avviso comunicato al Fondatore, ai Partecipanti, a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. ----------
L'assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. ----------
L'assemblea è validamente costituita: in prima convocazione, con la presenza del Fondatore e della maggioranza dei Partecipanti, ove esistenti; in seconda convocazione, con la presenza anche del solo Fondatore. ----------
L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza del Fondatore, di ciascuno dei Partecipanti, ove esistenti, e di tutti i componenti dell'organo

amministrativo e dell'organo di controllo. ----------
L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ed in ogni caso con il voto favorevole del Fondatore.L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti. ----------
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. ----------
L'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore, se nominato. In caso di mancata nomina, assenza o impedimento del direttore le funzioni di segretario vengono svolte dal consigliere indicato dal Presidente o da un terzo. ----------
I verbali e le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere scritti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal segretario. ----------
-- ***Art. 15 - Nomina del consiglio di amministrazione, del*** --
---------- ***Presidente e del Vice Presidente*** ----------
Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri, due dei quali nominati dal Fondatore ed il terzo nominato dall'assemblea. Tra i consiglieri così nominati, il Fondatore individua il Presidente ed il Vice Presidente. ----
Gli amministratori sono nominati tra coloro che abbiano comprovati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza tecnica/amministrativa per ricoprire le funzioni attribuite. ----------
L'assemblea all'atto della nomina dovrà determinare altresì il relativo compenso nei limiti delle disposizioni vigenti. -
Art. 16 - Durata e rinnovo del consiglio di amministrazione
I membri del consiglio di amministrazione durano in carica sino ad approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio decorrente dalla data di nomina. ----------
Il consiglio di amministrazione neo eletto si insedia su convocazione del Presidente e, in sua assenza, del Vice Presidente. ----------
---- ***Art. 17 - Incompatibilità alla carica di consigliere*** ----
Ai fini dell'assunzione della carica di consigliere valgono le disposizioni dell'art. 2382 c.c.. ----------
Art. 18 - Decadenza e cessazione dalla carica di consigliere
I componenti del consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente decadono dalla nomina nelle seguenti ipotesi: ----------
* mancata partecipazione a tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo; ----------
* mancato rispetto delle norme statutarie o compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della

Fondazione. ----------
La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza dell'esistenza della causa di decadenza. ----------
All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda e deve essergli concesso un congruo termine per presentare eventuali controdeduzioni a sua discolpa. ----------
La cessazione anticipata dal mandato di un consigliere deve essere tempestivamente comunicata all'assemblea ed al Fondatore affinché si provveda alla sua sostituzione con le modalità e secondo i criteri di cui al precedente art. 15. --
I consiglieri così nominati restano in carica sino alla naturale scadenza dell'intero consiglio di amministrazione. -
Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'intero consiglio. ----------
-- ***Art. 19 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione*** --
Al consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, nel rispetto delle competenze esclusive dell'Assemblea. ----------
Il consiglio di amministrazione determina l'indirizzo strategico della Fondazione, individuando gli obiettivi e i programmi da attuare e le risorse da destinare ai medesimi. -
Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri a singoli consiglieri. Ai consiglieri delegati spetta la rappresentanza della società, nei limiti della delega conferita. ----------
Possono essere nominati institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti. ----------
Le decisioni assunte dai delegati o dai procuratori devono comunque essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione. ----------
Spetta in ogni caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al consiglio di amministrazione: ----------
* redigere il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio ed, ove ricorrano le condizioni di legge, il bilancio sociale; ----------
* adottare i regolamenti e le disposizioni per la disciplina ed il funzionamento degli organi e degli uffici della Fondazione, ad esclusione del regolamento di funzionamento dell'assemblea; ----------
* verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e la rispondenza delle attività di gestione della Fondazione ai programmi adottati; ----------
* disporre l'implementazione di nuovi servizi o la dismissione di servizi già attivati; ----------
* decidere le forme di gestione dei servizi; ----------
* programmare i volumi delle prestazioni dei vari servizi,

la dotazione organica annua e assegnare al direttore il budget annuale; ----------
* deliberare l'adesione ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti; ----------
* determinare le tariffe dei servizi erogati; ----------
* deliberare gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e la costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali su di essi; ----------
* autorizzare la stipulazione di mutui; ----------
* deliberare l'assunzione e la cessione di partecipazioni; --
* disporre l'accettazione di eredità, legati e donazioni e le modifiche patrimoniali; ----------
* approvare la stipulazione di convenzioni, contratti, accordi di programma, protocolli, intese, forme associative o di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati e con organizzazioni di volontariato per realizzare risultati di efficienza gestionale e ottimizzare l'uso delle risorse presenti sul territorio; ----------
* nominare il direttore; ----------
* nominare e revocare propri rappresentanti presso enti, aziende, associazioni, ecc.; ----------
* autorizzare il Presidente a stare/resistere in giudizio. --

---- ***Art. 20 - Convocazioni e adunanze del consiglio di*** ----
---------- ***amministrazione*** ----------

Il consiglio di amministrazione si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due consiglieri. ----------
Le sedute sono convocate dal Presidente mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione, l'ordine del giorno e deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta anche attraverso telefax, telegramma o posta elettronica. ----------
Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. ----------
Ogni consigliere può chiedere l'inserimento delle proprie proposte all'ordine del giorno. ----------
Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei membri in carica. ----------
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti i consiglieri. ----

Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche. ----------
Fatta salva diversa disposizione di legge, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore, se nominato. In caso di mancata nomina, assenza o impedimento del direttore, le funzioni di segretario vengono svolte dal consigliere indicato dal Presidente o da un terzo. ----------
I verbali e le deliberazioni del consiglio di amministrazione dovranno essere scritti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal segretario. ----------
- ***Art. 21 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione*** -
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e la costituzione e la modifica ed estinzione di diritti reali su di essi, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. ----------
A parità di voti prevale quello del Presidente. ----------
I componenti del consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di propri parenti e affini sino al quarto grado in conflitto con quelli della Fondazione. -------
- ***Art. 22 - Presidente e Vice Presidente della Fondazione -*** -
---------- ***Poteri*** ----------
Il Presidente della Fondazione: ----------
* ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio; ----------
* rappresenta la Fondazione e cura i rapporti con le autorità locali, regionali e statali, anche al fine di instaurare legami di collaborazione e cercare sostegno per le singole iniziative della Fondazione; ----------
* sovrintende al buon funzionamento della Fondazione e assicura il perseguimento degli scopi ideali della stessa, in attuazione degli indirizzi del Consiglio di amministrazione; ----------
* vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; ----------
* convoca e presiede il consiglio di amministrazione e firma gli atti promananti dallo stesso; ----------
* impartisce direttive al Direttore (se nominato); ----------
* propone al consiglio di amministrazione il conferimento di incarichi esterni; ----------
* riferisce al Fondatore ed ai Partecipanti sull'andamento delle attività della Fondazione e sulla gestione della stessa. ----------
In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento di questi. ----------
---------- ***Art. 23 - Direttore*** ----------

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore. -- Il Direttore rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere rinnovato alla scadenza, senza limiti di tempo. - Spettano al Direttore i seguenti compiti: ----------
* curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; ----------
* sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione del personale dipendente dalla Fondazione; ----------
* gestire l'attività ordinaria della Fondazione secondo le direttive generali del Consiglio di amministrazione e conformemente alle previsioni di bilancio dallo stesso Consiglio redatte ed eventualmente aggiornate periodicamente;
* concordare e sottoscrivere convenzioni, contratti ed accordi con soggetti terzi, previa delega (generale o speciale) del Consiglio di amministrazione; ----------
* sovrintendere alla tenuta della contabilità e dei libri sociali; ----------
* partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive. ----------

---------- ***Art. 24 - Obblighi informativi*** ----------

Ogni anno dovrà tenersi almeno una riunione, in cui il Consiglio di amministrazione ed il Direttore (se nominato) riferiranno al Fondatore e ai Partecipanti circa l'andamento delle attività di competenza della Fondazione e circa la gestione della stessa. ----------

---------- ***Art. 25 - Organo di controllo*** ----------

L’Organo di controllo è monocratico, è nominato dall’assemblea tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, c.c., e dura in carica sino all’approvazione del terzo bilancio di esercizio successivo alla nomina. ----------
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. ----------
L’Organo di controllo alla scadenza della carica può essere riconfermato. ----------

---------- ***Art. 26 - Revisione legale dei conti*** ----------

Qualora ricorrano le condizioni per la nomina obbligatoria del revisore legale dei conti, l’assemblea nomina un incaricato alla revisione legale che dura in carica sino all’approvazione del terzo bilancio di esercizio successivo alla nomina. ----------
Nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l’Organo di controllo esercita altresì il controllo contabile se iscritto nell'apposito registro. ----------
L’incaricato alla revisione legale alla scadenza

dell’incarico può essere riconfermato. ----------
---------- ***Art. 27 - Scioglimento*** ----------
La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 c.c. o per deliberazione dell’assemblea. ----------
In caso di estinzione, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell’assemblea, previa nomina del liquidatore. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del d.lgs. 117/17, ove applicabile, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni assembleari o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere saranno nulli. ----------
---------- ***Art. 28 - Clausola di rinvio*** ----------
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché le norme di legge vigenti in materia di enti non lucrativi. ----------
Como, 16 febbraio 2022 ----------
Firmato: Luca Giovanni Antonio Maria Bonanno, Simone Parravicini, Maria Grazia Crignola ----------
Firmato: Roberto Caspani notaio ----------